

ALBO GESTORI AMBIENTALI, PROROGA AUTORIZZAZIONI

Con la Circolare n° 9 del 29 luglio 2021, l'Albo Gestori Ambientali, stante la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da CoViD-19 al 31 dicembre 2021, ha chiarito che le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conserveranno la loro validità fino al 31 marzo 2022.

In allegato il testo completo del provvedimento.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

*Ministero della Transizione Ecologica*ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALEALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALIALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

LORO SEDI

OGGETTO: Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020. Proroga stato di emergenza

La legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, ha introdotto l'articolo 3-bis, il quale al comma 1, modifica l'art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, disponendo che le parole: "*il 31 luglio 2020*" sono sostituite dalle seguenti: "*la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Pertanto, allo stato il richiamato art. 103, comma 2, dispone che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza". Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato nuovamente prorogato con il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, sino al 31 dicembre 2021.

Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022; ferma restando l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Resta inteso che per il legittimo esercizio dell'attività oggetto dell'iscrizione l'impresa deve:

- a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l'accertata inosservanza può dare luogo all'apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
- b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell'iscrizione e quella del 31 marzo 2022;
- c) comunicare le variazioni dell'iscrizione.

Si rende noto, inoltre, che le imprese possono verificare la scadenza delle proprie iscrizioni all'interno della propria area riservata sul sito web www.albonazionalegestoriambientali.it. La circolare n. 6 dell'11 maggio 2021 è sostituita dalla presente.

IL SEGRETARIO

Ing. Pierluigi Altomare

IL VICE-PRESIDENTE

Ing. Adele Rolli

ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALIVia Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma - Tel. +39 06 57225239 - Fax +39 06 57225293
www.albonazionalegestoriambientali.it - albogestori.comitatonazionale@pec.it